Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 1° agosto 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951, n. 582.

Variazioni alle tariffe postali per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella n. 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe per i servizi postali, già modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111, sono apportate le variazioni risultanti dalla annessa tabella firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Sono istituiti biglietti postali aerei per i Paesi europei (senza sopratassa), e per gli Stati Uniti d'America e Canadà utilizzabili anche per altri paesi mediante applicazione della rispettiva sopratassa aerea.

La tassa del biglietto postale aereo per i Paesi europei è fissata in L. 60 (55+5) e quella per gli Stati Uniti d'America e Canadà in L. 115.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 51 — FRASCA

TABELLA n. 1.

Variazioni alle sottonotate voci della tabella 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052, già modificato con il decreto Presidenziale 5 aprile 1949, n. 111.

Voce		
1. Lettere:		
per ogni 15 grammi o frazione	L.	25
per ogni 15 grammi o frazione, a tariffa ridotta	»	13
lettere aereospresse (5 gr.) soppresso.		
2. Biglietti postali:		
la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di lire 2 (L. 2).		
3. Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici	»	20
b) con risposta pagata	»	40
4. Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	30
per ogni 50 grammi o frazione successivi	»	10
5. Cartoline illustrate con la sola firma del mittente e con non più di 5 parole di convenevoli	»	10
6. Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	10
8. Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni, e simili a stampa	»	10
16. Campioni di merci:		
per i primi 100 grammi	»	20
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	15
17. Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:		
per ogni 100 grammi o frazione	»	15
18. Pacchetti postali:		
per i primi 200 grammi	»	35
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	10
20. Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto corso: 10 % col minimo di L. 20 con arrotondamento per eccesso a lira intera.		
23. Notificazione atti giudiziari:		
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;		
b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;		
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione	»	55
25. Corrispondenza fermo in posta e fermo telegrafo:		
diritto fisso:		
se pagato dal mittente	»	10
se pagato dal destinatario	»	15

28. Caselle postali nolo mensile:

per le caselle aperte	L.	200
per le caselle chiuse piccole	»	300
per le caselle chiuse medie	»	400
per le caselle chiuse grandi	»	500

31. Diritto per recapito a domicilio dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:

a) per ogni piego fino a 1000 grammi	»	20
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di kg. 2	»	30

32. Diritto di raccomandazione, oltre la tassa di francatura:

a) per le corrispondenze chiuse	»	45
b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*)	»	25
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche, e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento	»	15
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi (voce invariata)	»	2

34. Diritto di assicurazione (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

a) ordinaria:		
per le prime 1000 lire	»	40
per ogni 500 lire o frazione in più	»	15
b) convenzionale: tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;		
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):		
per le prime 1000 lire	»	25
per ogni 500 lire o frazione in più	»	10

36. Espresso:

diritto fisso, oltre le tasse normali: per ogni oggetto di corrispondenza	»	50

42. Corrispettivi per concessione di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nelle località di provenienza, per ogni oggetto	»	20
b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto	»	20
c) invariata		

49. Conti correnti postali:

a) versamenti (tassa unica)	»	10
b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):		
per ogni 100.000 lire o frazione, con un massimo di L. 30, se localizzati	»	10
se all'ordine (tassa unica)	»	30

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951, n. 583.

Variazioni delle tariffe telegrafiche per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1950, n. 193;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1053, concernenti — rispettivamente — le tariffe telegrafiche per i servizi ordinari e le tariffe telegrafiche per i servizi speciali e accessori, sono sostituite dalle annesse tabelle firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 50 — FRASCA

TABELLA *A*.

Tariffe telegrafiche per i servizi ordinari

Categorie dei telegrammi:

1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di 10 parole	L.	14
2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato, a pagamento, per parola, con un minimo di 10 parole	»	28
3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa	»	168
per ogni parola aggiunta dal mittente	»	14
4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa	»	336
per ogni parola aggiunta dal mittente	»	28
5. Telegrammi urgentissimi, per parola, con un minimo di 10 parole	»	45
6. Telegrammi lampo, per parola, con un minimo di 10 parole	»	60
7. Telegrammi-lettera notturni, per parola, con un minimo di 30 parole	»	7
8. Telegrammi « Oceano », per parola, con un minimo di 10 parole	»	50
9. Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola, con un minimo di 30 parole	»	5
10. Telegrammi semaforici (SEM); oltre la tassa per il percorso telegrafico sopratassa per parola, per la trasmissione semaforica, con un minimo di 10 parole	»	14
11. Telegrammi metereologici (OMS), per parola, con un minimo di 10 parole	»	7
12. Marconigrammi scambiati, via stazioni costiere italiane, tra l'Italia e la Somalia sotto mandato italiano, da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o della Somalia sotto mandato italiano, per parola, senza minimo:		
tassa radiotelegrafica costiera	»	55
tassa radiotelegrafica di bordo	»	45

quando si tratti:
a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli della Somalia sotto mandato italiano);
b) di marconigrammi contenenti notizie di carattere famigliare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:

tassa costiera	L.	35
tassa di bordo	»	25

La tassa radiotelegrafica costiera di L. 55 per parola si applica, inoltre, ai marconigrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.

13. Tassa di ricevuta	»	10

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

TABELLA *B*.

Tariffe telegrafiche per i servizi speciali e accessori

Servizi speciali e accessori:

1. Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti — FSP —	L.	40
2. Soprattassa per telegrammi multipli — TMx —:		
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi	»	75
b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi	»	50
3. Soprattassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso — XP —	»	160
4. Soprattassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata — P.R. —	»	45
5. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento avviso pagamento	»	140
6. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso urgente di pagamento — avviso urgente di pagamento	»	280
7. Soprattassa per telegrammi con risposta pagata — RP —	»	20
8. Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario — PC —	»	120
9. Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria — P.C.P. —	»	40
10. Soprattassa per parola, con minimo di 10 parole per telegrammi collazionati — TC — di qualunque categoria	»	7
11. Soprattassa per telegrammi da recapitarsi in mani proprie — MP —	»	20
12. Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa	»	140
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta.		
b) in ogni altro caso:		
se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	140
se non è obbligatoria la risposta, o questa è domandata dal richiedente — R.P. — tassa fissa	»	280
c) soprattassa per risposta da inviarsi per posta ordinaria	»	40
d) soprattassa per risposta da inviarsi per posta raccomandata	»	85
e) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	»	140
13. Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	»	80
14. Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	140
15. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	50
16. Rilascio di copia di telegramma:		
a) per ogni telegramma sino a 100 parole	L.	100
b) per i telegrammi con più di 100 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 100	»	50
17. Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	»	80
18. Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	40
19. Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente: per ogni telegramma	»	5
minimo mensile	»	300
20. Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un trimestre (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre)	»	3000
b) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre)	»	5000
c) per un anno solare	»	9000
21. Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le principali Borse della Repubblica	»	150

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1951.

Caratteristiche tecniche e validità dei francobolli celebrativi della Conferenza europea del tabacco.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1950, n. 746, col quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di tre francobolli celebrativi della Conferenza europea del tabacco;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi della Conferenza europea del tabacco sono stampati in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato carta di mm. 31 x 26 e formato stampa di mm. 28 x 22.

La filigrana è formata dal segno cabalistico della ruota della fortuna ripetuto su tutta la superficie del foglio.

Nella vignetta del francobollo da lire 5 è riprodotta una pianta di tabacco « Bright Italia », su uno sfondo di piantagioni di tabacco con profili di fabbriche.

Nella vignetta del francobollo da lire 20 è riprodotta una pianta di tabacco « Kentucky Italia », su uno sfondo di piantagioni e profili di stabilimenti.

Nella vignetta del francobollo da lire 55 è riprodotta una coltivatrice che stacca foglie del tabacco da sigaretta « Lecce-Yaka », su uno sfondo di campagna leccese.

Identiche leggende spiccano in carattere bianco sui tre francobolli così disposte: in alto, « CONFERENZA EUROPEA DEL TABACCO ROMA MCML »; in basso a sinistra il valore e, sempre in basso, in senso orizzontale per

tutta la larghezza del formato stampa del francobollo, la leggenda in bianco « POSTE ITALIANE ».

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

Lire 5 verde su fondo rosso cupo;

Lire 20 verde su fondo bruno sigaro;

Lire 55 bruno su fondo bleu.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1951 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 31 dicembre 1951.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1951

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 19, foglio n. 31. — MANZELLA

(3704)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1951.
Ventottesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, e la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il ventottesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notifica, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge di cui alle premesse:

Provincia di Chieti: Rosello (piano esteso alla frazione Giuliopoli oltre il capoluogo, già incluso nel secondo elenco approvato con decreto Ministeriale 20 agosto 1945, n. 673, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1945);

Provincia di Imperia: Ventimiglia (piano esteso ai mappali nn. 73 e 74, oltre le zone già incluse nel sesto e diciassettesimo elenco, approvati rispettivamente con i decreti Ministeriali 22 marzo 1946, n. 485, e 7 dicembre 1948, n. 3260, e rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1946 e 27 dicembre 1948);

Provincia di Terni: Ferentillo (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1951

Il Ministro: ALDISIO

(3737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Deiva Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Deiva Marina (La Spezia), di un mutuo di L. 894.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3795)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano Equo (Roma) di un mutuo di L. 2.488.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3771)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vivaro Romano (Roma) di un mutuo di L. 1.491.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3773)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Martina Franca (Taranto), di un mutuo di L. 8.094.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3780)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Martino Sannita (Benevento) di un mutuo di L. 874.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3756)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalfiumanese (Bologna) di un mutuo di L. 3.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3758)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 4 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 332, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Celano (L'Aquila) di un mutuo di L. 692.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3794)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 328, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Baschi (Terni) di un mutuo di L. 1.108.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3793)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salvitelle (Salerno) di un mutuo di L. 479.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3776)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bergeggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bergeggi (Savona) di un mutuo di L. 1.210.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3777)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spotorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spotorno (Savona) di un mutuo di L. 1.037.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3778)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Toirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Toirano (Savona) di un mutuo di L. 930.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3779)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza Picena (Macerata) di un mutuo di L. 2.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3796)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Soc. an. coop. di lavoro delle Balze di Verghereto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1951 il rag. Mario Milandri è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro delle Balze di Verghereto, con sede in Balze di Verghereto, in sostituzione del rag. Oronzio Lolli, trasferito in altra sede.

(3713)

Sostituzione del liquidatore delle Società cooperative « Spes », « Virtus » e « Fides », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1951, il dott. Pietro Bianchi è stato nominato, ai sensi di legge, liquidatore delle cooperative « Spes », « Virtus » e « Fides » tutte con sede in Milano, in sostituzione del dott. avv. Luigi Nebuloni, dimissionario.

(3714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 164

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° agosto 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,89	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	624,86	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,86
» Milano	624,92	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 1° agosto 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,95
Id. 3,50 % 1902	68,75
Id. 3 % lordo	44,80
Id. 5 % 1935	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	70,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	89,40
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,70
Id. 5 % convertiti 1951	99,75
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,40
Id. 5 % 1960	98,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sens. del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 1° agosto 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gabrielli Armida, già esercente in Vicenza.

Tali marchi recavano il n. 67-VI.

(3726)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cattaneo Carlo, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 102-MI.

(3727)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bernardo Goldstein di Moisei, nato a Cernovizza (Ucraina) nel 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Genova nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(3730)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la Facoltà di farmacia della Università di Napoli.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia della Università di Napoli è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3939)

Vacanza della cattedra di diritto della navigazione presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di diritto della navigazione cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3940)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 luglio 1951, n. 165, ultima riga della rubrica « Disposizioni e comunicati » nonchè alla pagina 2300 della *Gazzetta Ufficiale* stessa, colonna prima, in luogo di: « Ministero dell'industria e del commercio », leggasi: « Ministero del commercio con l'estero ».

(3938)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 88564/12106.3.30 del 24 novembre 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli ed esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sedici posti di vice segretario in prova (grado 11°) nel ruolo ordinario della categoria di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

I suddetti sedici posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

quattro posti per laureati in scienze statistiche, demografiche e attuariali, o in scienze matematiche e fisiche, o in ingegneria,

quattro posti per laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche;

tre posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali;

tre posti per laureati in medicina e chirurgia;

due posti per laureati in lettere o geografia.

In seno a ciascuno dei suddetti gruppi metà dei posti è riservata a favore dei combattenti, dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo precedente, rilasciato dalla Università o Istituti superiori della Repubblica;

b) sia cittadino italiano;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche;

f) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di 35 in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

a 44 anni per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio, nonchè per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione. Il limite massimo di età è inoltre elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione per le domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che alla data del presente bando appartengono al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai documenti stabiliti dal presente bando, debbono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo n. 16, Roma) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente o irregolarmente documentate.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e nome, della paternità e del recapito e dovranno contenere la elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare, per le prove facoltative previste all'art. 12 del presente bando, in quali lingue estere intendano essere esaminati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio;

b) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) diploma originale del titolo di studio richiesto o copia autentica notarile dello stesso su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, nonchè il certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune. Per gli invalidi di guerra il certificato (comprovante la natura ed il grado di invalidità) deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

h) fotografia del candidato, con marche da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicarne gli estremi nella domanda; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli altri fogli, se il concorrente abbia prestato servizio militare; in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24;

l) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *h*) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *g*), *i*) ed *l*) del precedente art. 4, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio su carta da bollo da L. 40, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 4, un rapporto informativo su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei figli degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei reduci dalla deportazione o dall'internamento e dei profughi, gli interessati dovranno produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti e i partigiani combattenti per la lotta di liberazione devono allegare alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa in regola con il bollo (L. 24), attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra;

b) i mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio devono provare tale loro qualità mediante

copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

c) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per servizio devono provare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

d) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per servizio devono esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

e) i figli degli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio devono produrre la dichiarazione mod. 69, in bollo da L. 24, rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

f) i decorati al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'orginale o copia autentica del relativo brevetto;

g) i reduci dalla deportazione o dall'internamento e i profughi dei territori di confine devono produrre apposita attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede; i profughi d'Africa, quella prevista dal decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto possono essere posseduti anche dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; in tal caso, essi possono essere documentati entro e non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

La legalizzazione della firma sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica. I candidati ammessi al concorso riceveranno, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del giorno e del luogo ove dovrà effettuarsi la eventuale visita medica, nonchè del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successiva deliberazione, sarà presieduta dal presidente dell'Istituto o da un componente il Consiglio superiore di statistica da lui delegato e sarà costituita dal direttore generale dell'Istituto e da cinque professori universitari di cui due scelti tra i membri del Consiglio superiore di statistica. In caso di sopravvenuto impedimento di alcuno dei componenti la Commissione, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo. Per gli esami relativi alle prove facoltative il presidente della Commissione potrà aggregare alla Commissione esaminatrice persone specializzate.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una orale ed avranno per oggetto le materie di cui ai programmi annessi al presente bando.

Art. 11.

Per la prova scritta e per la prova orale, ciascun commissario disporrà di dieci punti. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno i sei decimi del numero complessivo dei punti assegnabili alla prova stessa.

Art. 12.

I candidati che abbiano richiesto ai sensi del precedente art. 3 di sostenere gli esami facoltativi di lingue estere, dopo aver conseguito l'approvazione nelle prove obbligatorie (scritta ed orale), saranno sottoposti alle seguenti prove facoltative:

Esame scritto di lingue estere consistente nella versione dall'italiano nella lingua prescelta di un brano di carattere statistico ed economico. E' consentito l'uso del vocabolario. La durata della prova sarà di quattro ore dal momento della consegna al candidato del brano da tradurre.

Esame orale di lingue estere consistente in una breve conversazione e nella lettura di un brano della lingua o delle lingue prescelte (durata un quarto d'ora).

Al candidato che comproverà con l'apposito esame la conoscenza di lingue la Commissione, sentito il giudizio di merito espresso dall'esperto eventualmente chiamato in base al precedente art. 9, assegnerà, collegialmente, da sei a dieci punti per ciascuna lingua.

Art. 13.

La Commissione collegialmente assegnerà, per ognuno dei requisiti di cui appresso, punti aggiuntivi da uno a quattro a coloro che:

a) siano impiegati di ruolo dell'Istituto o abbiano comunque prestato due anni di servizio nell'Istituto stesso;

b) risultino in possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche;

c) abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico;

d) abbiano esplicato funzioni statistiche presso uffici di statistica statali, parastatali o di enti pubblici.

I candidati dovranno comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) mediante presentazione:

per la lettera *b*): del diploma originale di abilitazione nelle discipline statistiche;

per la lettera *c*): delle pubblicazioni in duplice esemplare;

per la lettera *d*): di documenti idonei, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, rilasciati su carta bollata da L. 24 dalle Amministrazioni presso le quali il candidato abbia prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, per ciascuno dei gruppi indicati all'art. 1, in base alla somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove obbligatorie (scritta ed orale) e in quelle facoltative e dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei vincitori del concorso, la quale, approvata con deliberazione del presidente dell'Istituto, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via defintiva il presidente dell'Istituto, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo, non acquistano alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi o quelli che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto di impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno.

Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova, durante il quale l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere d'ufficio il contratto senza che ciò dia diritto a qualsiasi indennità.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il presidente: MAROI

Programma di esame per laureati in scienze statistiche, demografiche e attuariali o in scienze matematiche e fisiche o in ingegneria.

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema di statistica metodologica o di demografia o di statistica economica.

PROVA ORALE

I GRUPPO.

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione dei dati statistici.

Rappresentazione di dati statistici: *a*) rappresentazione grafica; *b*) rappresentazione a mezzo di costanti caratteristiche; *c*) rappresentazione analitica.

Relazioni statistiche.

Indagini rappresentative.

Demografia:

Concetto e limiti della demografia. Distribuzione della popolazione sul territorio. Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione. Natalità: mortalità intrauterina e nati mortalità; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite; la prolificità coniugale; intervallo protogenesico; intervallo medio fra un parto e l'altro.

Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione; distribuzione per età degli sposi; età media degli sposi; omogamia e attrazione matrimoniale; durata media della convivenza coniugale.

Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; il rischio di morte; tavole di mortalità e sopravvivenza.

Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero; cause delle migrazioni e vari tipi di migrazioni; caratteristiche delle migrazioni; conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni.

Metodi per calcolare le rate d'incremento della popolazione.

Le previsioni intorno all'ammontare della popolazione.

Statistica economica:

Reddito nazionale: componenti interna ed esterna; destinazione economica (consumi e investimenti); fonti statistiche e metodi di calcolo.

Indici dei prezzi all'ingrosso, del costo della vita e dei salari.

Indici della produzione agricola e industriale.

Censimenti economici.

Statistiche delle forze di lavoro.

II GRUPPO.

Elementi di calcolo algebrico ed infinitesimale:

Calcolo combinatorio. Potenza naturale di un binomio.

Limite di una successione.

Concetto di serie e principali criteri di convergenza.

Concetto di funzione di una variabile reale; continuità di una funzione di variabile reale.

Teoria dei limiti di una funzione di variabile reale.

Derivate e differenziali.

Massimi e minimi di una funzione di una variabile reale.

Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Mac-Laurin.

Concetto di integrale delle funzioni di una variabile reale; principali metodi di integrazione.

Matematica finanziaria e attuariale:

Interesse e sconto. Leggi di capitalizzazione.

Rendite certe, ammortamenti e prestiti.

Leggi di sopravvivenza.

Tavole di mortalità.

Assicurazioni vita. Premi unici e premi periodici delle principali forme di assicurazione vita; riserva matematica.

Calcolo delle probabilità:

Probabilità e frequenza.

Principio delle probabilità totali e principio delle probabilità composte.

Variabile casuale e suo valore medio: scarto quadratico medio.

Il problema delle prove ripetute; teorema di Bernouilli.

La curva normale degli errori e sue proprietà fondamentali.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il presidente: MAROI

Programma di esame per laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema su argomento di carattere giuridico o economico o finanziario attinente ai servizi statistici.

PROVA ORALE

I GRUPPO.

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione dei dati statistici.

Rappresentazione di dati statistici: *a*) rappresentazione grafica; *b*) rappresentazione a mezzo di costanti caratteristiche; *c*) rappresentazione analitica.

Relazioni statistiche.

Indagini rappresentative.

Demografia:

Concetto e limiti della demografia. Distribuzione della popolazione sul territorio. Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione. Natalità: mortalità intrauterina e nati mortalità; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite; la prolificità coniugale, intervallo protogenesico; intervallo medio fra un parto e l'altro.

Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione; distribuzione per età degli sposi; età media degli sposi; omogamia e attrazione matrimoniale; durata media della convivenza coniugale.

Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; il rischio di morte; tavole di mortalità e di sopravvivenza.

Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero; cause delle migrazioni e vari tipi di migrazioni; caratteristiche delle migrazioni; conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni.

Metodi per calcolare le rate d'incremento della popolazione.

Le previsioni intorno all'ammontare della popolazione.

Statistica economica:

Reddito nazionale: componenti interna ed esterna; destinazione economica (consumi e investimenti); fonti statistiche e metodi di calcolo.

Indici dei prezzi all'ingrosso del costo della vita e dei salari.

Indici della produzione agricola e industriale.

Censimenti economici.

Statistiche delle forze di lavoro.

II GRUPPO.

Diritto civile e commerciale:

Del negozio giuridico.

Delle persone e della famiglia con particolare riguardo all'istituto della residenza, alla formazione e tenuta del registro di popolazione e agli atti dello stato civile.

Della proprietà, del possesso, dei diritti reali di godimento.

Delle obbligazioni in generale, dei singoli contratti e dei titoli di credito.

Dell'impresa in generale e dell'imprenditore. Dell'impresa agricola. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione. Le Società. Imprese cooperative e mutue assicuratrici. Dell'azienda. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Istituti di credito e Borse.

Fallimento e concordato preventivo.

Della tutela dei diritti.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Varie forme di Stati. La costituzione della Repubblica Italiana.

Leggi in senso formale e in senso materiale. Atti aventi forza di legge. Regolamenti, istruzioni e circolari.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma.

Attività vincolata e discrezionale della pubblica amministrazione e i diritti del cittadino nel campo amministrativo.

Concetto di ente pubblico. Organi e uffici. Rapporti fra i vari organi. Gerarchia e autarchia. Stato giuridico ed economico degli impiegati. Natura giuridica del rapporto d'impiego. Servizi pubblici. Beni degli enti pubblici. Beni demaniali e beni patrimoniali.

Giustizia amministrativa. Ricorsi amministrativi. Ricorsi giurisdizionali. Giurisdizioni speciali. Conflitti.

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Elementi di economia politica e scienza delle finanze:

Teoria quantitativa della moneta. Scambi internazionali. Fattori della produzione. Nozioni generali sui cicli economici.

Imposte e tasse. Debito pubblico. Bilancio dello Stato.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il presidente: MAROI

Programma di esame per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema su argomento di carattere economico-agrario attinente ai servizi statistici.

PROVA ORALE

I GRUPPO.

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione dei dati statistici.

Rappresentazione di dati statistici: *a*) rappresentazione grafica; *b*) rappresentazione a mezzo di costanti caratteristiche; *c*) rappresentazione analitica.

Relazioni statistiche.

Indagini rappresentative.

Statistica economica:

Reddito nazionale: componenti interna ed esterna; destinazione economica (consumi e investimenti); fonti statistiche e metodi di calcolo.

Indici dei prezzi all'ingrosso, del costo della vita e dei salari.

Indici della produzione agricola e industriale.

Censimenti economici.

Statistiche delle forze di lavoro.

Catasto agrario e catasto forestale.

Statistica agraria, forestale, zootecnica.

II GRUPPO.

Economia agraria Estimo:

L'azienda agraria nei suoi elementi costitutivi. Economia dei capitali stabilmente investiti nel terreno, dei capitali di esercizio, del lavoro umano agricolo.

L'azienda agraria nelle sue forme di attività. Le coltivazioni, le industrie agrarie.

L'azienda agraria nel suo ordinamento. I sistemi di coltura, i sistemi di conduzione, l'amministrazione delle aziende agrarie. I contratti agrari.

Il bilancio dell'impresa agraria. La ripartizione economica del prodotto netto.

La proprietà fondiaria. Il credito agrario; le assicurazioni agricole; la cooperazione agricola.

Bonifiche e trasformazioni fondiarie.

Estimo generale: Il metodo di stima. Stima analitica, stima sintetica.

Estimo speciale: Stime fondiarie ed agrarie. Stime legali.

Il catasto e la stima censuaria.

Nozioni di diritto civile e commerciale:

Della proprietà, con particolare riguardo alla proprietà fondiaria, ai diritti reali di godimento ed alle servitù prediali.

Dell'impresa in generale e dell'imprenditore. Dell'impresa agricola. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione. Le società. Imprese cooperative e mutue assicuratrici. Dell'azienda. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo:

La costituzione della Repubblica Italiana.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste).

Beni degli Enti pubblici: demaniali e patrimoniali.

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il presidente: MAROI

Programma di esami per laureati in medicina e chirurgia

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema di statistiche sanitarie o di epidemiologia.

PROVA ORALE

I GRUPPO.

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione dei dati statistici.

Rappresentazione di dati statistici: *a*) rappresentazione grafica; *b*) rappresentazione a mezzo di costanti caratteristiche; *c*) rappresentazione analitica.

Relazioni statistiche.

Indagini rappresentative.

Demografia:

Stato della popolazione. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione: nuzialità, natalità e mortalità.

Statistiche sanitarie:

Stato fisico della popolazione. Caratteri antropologici: statura; peso; perimetro toracico; capacità polmonare; dinamometria; indice cefalico.

Mortalità, morbosità, letalità per cause.

Nomenclature nosologiche e codificazione delle malattie e cause di morte.

Statistiche sanitarie ospitaliere: modi e mezzi di rilevazione.

II GRUPPO.

Epidemiologia:

Nozioni generali di epidemiologia.

Epidemiologia speciale delle principali malatie infettive e contagiose.

Norme di profilassi generale e speciale delle principali malattie infettive contagiose e di alcune piaghe sociali non infettive (neoplasmi, malattie nervose e mentali, malattie del ricambio e dell'alimentazione, malattie del lavoro, malattie della vecchiaia, ecc.).

Nozioni sulla nutrizione.

Nozioni di diritto amministrativo:

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo all'ordinamento sanitario).

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il presidente: MAROI

Programma di esame per laureati in lettere o geografia

PROVA SCRITTA

Svolgimento — da farsi nel periodo massimo di otto ore — di un tema su argomento di carattere geografico attinente ai servizi statistici.

PROVA ORALE

I GRUPPO

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica.

Rilevazione dei dati statistici.

Rappresentazione di dati statistici. *a*) rappresentazione grafica; *b*) rappresentazione a mezzo di costanti caratteristiche; *c*) rappresentazione analitica.

Relazioni statistiche.

Indagini rappresentative.

Demografia:

Stato della popolazione. Censimenti demografici.

Movimento naturale della popolazione: matrimoni, nascite e morti.

Movimento sociale della popolazione.

II GRUPPO.

Geografia:

Geografia fisica: Lineamenti fondamentali del globo terrestre. Nozioni di geologia. Fenomeni endogeni; vulcanismo; sismicità. Nozioni di meteorologia. Nozioni di oceanografia. Le forme del terreno. Elementi di geografia botanica e zoologica.

Geografia antropica: L'ambiente naturale e l'uomo. Razze e popoli della terra. L'ecumene. Incremento e movimento della popolazione: Il movimento naturale; l'urbanesimo; le migrazioni interne ed esterne; lo spopolamento montano. Gli insediamenti umani: Forme sparse e accentrate. L'uomo come trasformatore della superficie terrestre.

Geografia economica: Geografia dei prodotti. L'attività industriale e sue forme. Le vie di comunicazione, i trasporti e il commercio. Lo Stato come aspetto geografico.

Cartografia:

Rilevamento geodetico e topografico. Teoria delle proiezioni. Le carte topografiche.

Principali collezioni di carte e di atlanti.

Dialetti e toponomastica. Elementi generali di bibliografia geografica.

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo:

La costituzione della Repubblica Italiana.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo alle circoscrizioni politico-amministrative ed alle circoscrizioni geografiche).

Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il presidente: MAROI

(3928)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regolamento del personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e con legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320,

al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica di mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223 concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 4 luglio 1950, n. 537, che richiama in vigore fino al 31 dicembre 1951 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relativi alla assunzione obbligatoria dei reduci ed orfani di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consigilo dei Ministri n. 6422/12106.2.6 dell'11 maggio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) gruppo *B*, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei posti è riservata a favore dei combattenti, dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto del diploma di ragioniere;

b) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m. 1,60;

f) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di trentacinque.

Il limite massimo di età, per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 233, è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque.

Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superiore agli anni quarantacinque;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

I requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente art. 2, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica presso i tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

f) elenco dei documenti allegati.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno trasmettere, nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro che per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

g) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio, e che inoltre abbia statura non inferiore a m. 1,60.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e delle condizioni eventuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

h) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2 lettera *a*) del presente decreto, o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, nonchè il certificato dei punti riportati sul conseguimento del detto diploma.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'autorità scolastica, su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti, il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

i) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiale e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

l) stato di famiglia su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze, nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

n) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *h*) ed *i*) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia ed a copia dello stato di servizio civile, (bollo da L. 40 il primo foglio da L. 32 ogni altro foglio), comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportato qualifica almeno di « buono »;

o) i candidati in servizio non di ruolo, dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *l*), *n*) ed *o*) del presente articolo, devono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei profughi, dei dipendenti civili non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex cambattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale n. 588, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta bollata da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 40;

o) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera *l)* del precedente art. 4, che la stessa famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale, o segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati, non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenenre la prova orale.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4, o non in regola col bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nel concorso di che trattasi.

Pertanto tutti i candidati debbono dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'esclusione del candidato, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 26 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, verra nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;
3) ragioneria e matematica applicata.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) elementi di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria.

Art. 12.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formulata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti dal Consiglio d'amministrazione, non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati, oltre l'assegno mensile lordo di L. 16.775 e le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1951
Registro Grazia e giustizia n. 15, *foglio n.* 199. — OLIVA

(3735)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 2 dicembre 1950, n. 48020, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1948 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica di Stroppo-Macra-Celle-Elva è ancora vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Soria Caterina idonea al concorso suindicato è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale Stroppo-Macra-Celle-Elva.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, le cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 7 luglio 1951

Il prefetto: GLORIA

(3609)

PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 2546, in data 17 gennaio 1951, col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti al 30 ottobre 1947 ai vincitori del concorso bandito il 15 novembre 1947;

Visti i successivi decreti n. 18097 e 23246, rispettivamente in data 27 aprile e 14 maggio 1951, con i quali sono state apportate alcune variazioni alle assegnazioni in precedenza disposte;

Dato atto che il dott. Gerolamo Brandani non ha assunto servizio nel termine assegnatogli presso la condotta di Genova Pietra Certosa (zona 33ª), per cui deve essere considerato rinunciatario;

Dato atto altresì che il dott. Giulio Guerra, già assegnato alla condotta di Zoagli, ha optato per quella di Portofino, mentre il dott. Angelo Curadini, già assegnato alla condotta consorziale di Cogorno-Carasco, ha optato per quella di Zoagli e che il dott. Pietro Cataldi, già assegnato alla condotta di Isola del Cantone, ha optato per quella di Savignone;

Viste le rinuncie dei concorrenti dott. Sebastiano Congiatu, dott. Giovanni Pagliaini e dott. Giuseppe Caielli;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1. — I concorrenti sottoelencati sono dichiarati rinunciatari alla sede a fianco di ciascuno indicata:

Brandani Gerolamo: Genova Pietra Certosa (zona 33ª);
Congiatu Sebastiano: Portofino;
Pagliaini Giovanni: Sori;
Caielli Giuseppe: Savignone.

2. — A modifica di quanto disposto con precedenti provvedimenti, i concorrenti sotto elencati sono dichiarati vincitori ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno riportata:

Tartara Tullio: Genova Pietra Certosa (zona 33ª);
Guerra Giulio: Portofino;
Mancini Fulvio: Sori;
Curadini Angelo: Zoagli;
Cataldi Pietro: Savignone;
Zanotti Gian Francesco: Isola del Cantone;
Tosi Elios: Torriglia-Propata (consorzio);
Mastodante Eugenio: Mezzanego;
Kratochwila Miroslava: Uscio-Avegno (consorzio);
Cappa Leonardo: Cogorno-Carasco (consorzio);
Nitti Leopoldo: Crocefischi;
Borghetti Franco: Davagna;
Coguzzo Alberto: Montebruno-Fascia-Rondanina (consorzio).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni e Consorzi interessati.

Genova, addì 6 luglio 1951

Il prefetto: VITELLI

(3596)

PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 33969 dell'11 dicembre 1950 con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la rinunzia del veterinario Biolcati dott. Cirillo per la sede di Ceneselli;

Viste le rinunzie dei candidati che lo seguono nella graduatoria;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Ceneselli il veterinario dichiarato idoneo che segue i rinunciatari nella graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Martini dott. Mario è dichiarato vincitore per la sede di Ceneselli.

Rovigo, addì 10 luglio 1951

Il prefetto: BRUNO

(3686)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.